



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 26 LUGLIO 2017

Art. 12 (Accordo)

E TERMINE

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo. 2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dell'altra Parte. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 6 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017
Estremi	Legge 23 luglio 2020, n. 96
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-96-2020/accordo-art-12>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it